

## **PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA (MEDIANTE L'UTILIZZO DI TELECAMERE OCR)**

Il Sindaco del Comune di MACERATA

il Sindaco del Comune di TREIA

ciascuno per quanto di competenza in relazione agli impegni di seguito assunti,

### **PREMESSO CHE:**

- la sicurezza del territorio rappresenta un bene primario da tutelare e promuovere attraverso la collaborazione e la sinergia delle amministrazioni statali e locali preposte e degli organi di polizia statale e locale, nel rispettivo ambito di competenza;
- la garanzia di adeguati livelli di sicurezza costituisce elemento qualificante ai fini dello sviluppo, anche sociale ed economico, del contesto di riferimento, nonché fattore determinante per la vivibilità del territorio e il miglioramento della qualità della vita;
- gli obiettivi sopraindicati rendono necessaria l'azione congiunta di più livelli di governo nella prospettiva di una sicurezza integrata, in grado di assicurare i più adeguati interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il miglioramento della vivibilità del territorio, coniugando a tale scopo azioni di prevenzione, controllo e repressione;
- in tale direzione, gli interventi legislativi degli ultimi anni hanno potenziato ed ampliato le funzioni degli enti locali in materia di sicurezza urbana, anche attraverso la predisposizione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, quali idonei strumenti di prevenzione;
- l'utilizzo di telecamere "OCR" consente la captazione e la trasformazione dell'immagine relativa alle targhe dei veicoli in file digitali utilizzabili per la trasmissione a distanza e per l'implementazione di ricerche su banche dati; conseguentemente, per tali caratteristiche funzionali, attraverso tale strumento è possibile utilizzare e scambiare dati in tempo reale in relazione alla mobilità dei veicoli sottoposti a indagine e controllo;
- risultano effettuati numerosi investimenti da parte degli enti del territorio al fine di realizzare e potenziare sistemi di videosorveglianza che utilizzano videocamere OCR; l'impiego di tali risorse su scala territoriale più ampia è in grado di renderne, dunque, più efficace l'utilizzo rispetto agli obiettivi di sicurezza e prevenzione sopraindicati;

**RICHIAMATO** l'art. 6, comma 7, D.L. 11/2009, convertito con legge n. 38/2009, secondo cui *"per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico"*;

### **VISTI:**

- la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"*;

- la legge 7 marzo 1986, n. 65 recante *“Legge-quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”*;
- la legge 24 luglio 2008, n. 125 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”*;
- il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”*, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38;
- la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante *“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”*;
- il decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 2008;
- il decreto-legge n. 14/2017 *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*, convertito nella legge n. 48/2017 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*;

**RILEVATO CHE:**

- secondo la direttiva n. 558/SICPART/421.2/70 del Ministero dell’interno del 2 marzo 2012, la cooperazione tra le forze di polizia a competenza generale e polizia locale *“può trovare nella gestione dei sistemi di videosorveglianza una possibile risposta e contribuire ad innalzare le attuali aspettative in termini di sicurezza o di vivere la Città “in sicurezza”*;
- le circolari del Ministero dell’interno n. 11001/110 del 30 aprile 2015 e n. MI-U-C-1-1-2015-77 del 21 maggio 2015, contenenti le nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio, ribadiscono la necessità di valorizzare le potenzialità dei sistemi di videosorveglianza, favorendo il collegamento con le sale operative delle forze di polizia;
- la Circolare n. 2107 del 4 febbraio 2016 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - sottolinea il ruolo delle Polizie locali che possono fornire un decisivo apporto nell’ambito di una strategia condivisa in materia di sicurezza urbana;
- con accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata Stato–Città il 26 luglio 2018 sono state adottate *linee guida* per l’attuazione della normativa in materia di sicurezza urbana, secondo cui: *“la cooperazione tra Forze di polizia e Polizia locale trova nella gestione dei sistemi di videosorveglianza una delle attuazioni concrete e contribuisce ad innalzare le attuali aspettative in termini di sicurezza delle città. In tal senso, nel riconoscere l’importanza dell’installazione di nuovi sistemi, si sottolinea contemporaneamente anche la rilevanza di interventi utili all’upgrade dei sistemi già esistenti ai fini dell’utilizzo in comune degli apparati. Le misure contemplate dai “patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, relativamente a questo aspetto, dovranno naturalmente muoversi nell’ambito della cornice delineata dalle “linee generali” per le politiche di sicurezza integrata e delle opportunità dischiuse dagli accordi stipulati tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge e delle conseguenti iniziative attuative. Negli ultimi anni, infatti, grazie a diversi interventi di sostegno da parte dei*

*Comuni, delle Regioni e dello Stato, è stata realizzata una copertura di videocamere sul territorio che ora si rende necessario ottimizzare e promuovere come sistemi integrati”;*

**RICORDATI**, inoltre, l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui i sindaci, in qualità di Ufficiali del Governo, nell’esercizio delle funzioni loro affidate dalla legge in materia di pubblica sicurezza, concorrono ad assicurare anche la cooperazione della Polizia locale con le Forze di polizia statali e l’art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 12 settembre 2000, secondo cui, in materia di polizia amministrativa, *“lo Stato, le Regioni e gli Enti locali collaborano in via permanente, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini, nonché per la realizzazione di specifici progetti di ammodernamento e potenziamento tecnico-logistico delle strutture e dei servizi di polizia amministrativa regionale e locale, nonché dei servizi integrativi di sicurezza e di tutela sociale, agli interventi di riduzione dei danni, all’educazione alla convivenza nel rispetto della legalità”;*

**VISTI**, inoltre:

- 1) l’atto di indirizzo espresso nel provvedimento generale del Garante Privacy dell’8 aprile 2010;
- 2) Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR);
- 3) il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, pubblicato in G.U. 4 settembre 2018, n. 205;
- 4) il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;*

**DATO ATTO CHE:**

- su iniziativa del Comune di Macerata, lo scorso 4 giugno si è tenuto un incontro tra i Comuni interessati, dal quale ha preso avvio una serie di attività istruttorie finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza in ambito sovracomunale;

- in particolare, nei mesi seguenti si è provveduto alla costituzione informale di due tavoli di confronto, con la partecipazione di rappresentanti e dipendenti degli enti interessati, che hanno, rispettivamente, affrontato l'analisi dei profili concernenti l'applicazione della normativa in materia di tutela dei dati personali e delle questioni di natura tecnico-informatica;

Tutto ciò premesso, all'esito del confronto preliminare svolto e delle risultanze dell'analisi condotta dai tavoli tematici sopraindicati, le parti come sopra rappresentate,

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Obiettivi**

1. Il presente protocollo è finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza (tramite telecamere OCR) in ambito sovracomunale, mediante l'integrazione delle informazioni relative ai transiti generate dai sistemi dei comuni aderenti all'accordo, al fine di renderle accessibili agli organi di polizia statali e locali, per lo svolgimento delle finalità d'istituto.
2. Il sistema operativo potrà costituire in futuro, ricorrendone i presupposti e previo assenso del Ministero dell'interno, oggetto di collegamento al Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT).

### **Art. 2**

#### **Oggetto del protocollo e definizione degli impegni**

1. Gli enti aderenti al protocollo manifestano il loro interesse ed assenso preliminare alla prosecuzione dell'iniziativa finalizzata all'integrazione e al raccordo territoriale dei sistemi di videosorveglianza, di cui condividono finalità ed obiettivi.
2. A tale scopo, si impegnano a collaborare per la definizione progressiva delle modalità di realizzazione del sistema di rete e per l'attuazione del progetto. Essi prendono atto delle risultanze delle analisi condotte dai tavoli tematici indicati in premessa e, in particolare, manifestano di condividere, per la progettazione del sistema, i contenuti del documento finale redatto in relazione ai profili tecnico-informatici, denominato "Sistema di Videosorveglianza Integrata, Progetto Tecnico Funzionale" il quale, seppure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente atto.
3. Il Comune di Macerata viene individuato quale soggetto referente del progetto di integrazione e raccordo, con funzioni di coordinamento dell'iniziativa e delle attività istruttorie necessarie alla sua realizzazione, i cui risultati saranno sottoposti all'attenzione degli enti aderenti al protocollo, per l'assunzione delle conseguenti decisioni.

4. In ogni caso, le parti rinviano ad un successivo accordo la definizione degli oneri finanziari e degli impegni finali relativi alla creazione del sistema integrato e l'individuazione dell'ente o degli enti capofila per l'attuazione del progetto.

### **Art. 3**

#### **Tutela dei dati personali e parere del Garante per la protezione dei dati personali**

1. Nella realizzazione e nell'esecuzione del progetto, i Comuni si impegnano a rispettare la disciplina sulla tutela dei dati personali, ed in particolare ad osservare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR), dal conseguente D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento del cd. "Codice privacy" (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), e dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante l'*"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"* e ad approvare ed aggiornare, secondo criteri condivisi di omogeneità e di adeguatezza rispetto al presente progetto, la rispettiva disciplina regolamentare in materia di videosorveglianza e i relativi protocolli d'intesa con le Forze di polizia; e, infine, ad assicurare la predisposizione di comuni ed adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza da riportare nei rispettivi registri dei trattamenti e volte a garantire la corretta e piena attuazione della disciplina sul trattamento dei dati personali, a partire dai principi di responsabilizzazione e di *privacy by design* e *privacy by default*.

2. A tal fine, considerate la novità del progetto e l'esigenza di adottare misure tecniche ed organizzative che riducano o comunque consentano di attenuare i rischi di impatto elevato sulla protezione dei dati personali, i Comuni si impegnano a procedere congiuntamente alla consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, secondo la procedura indicata nell'art. 36 del GDPR e nell'art. 24 del D.Lgs. n. 51/2018, e, conseguentemente, ad applicare in modo coordinato le eventuali indicazioni provenienti dal Garante.

3. Il perseguimento di tali obiettivi sarà assicurato dai Comuni secondo modalità coordinate, con il supporto di soggetti individuati mediante procedure condivise e dotati di sicura e sperimentata competenza nei settori, rispettivamente, della protezione dei dati personali e della predisposizione e gestione dei sistemi di videosorveglianza, e, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in collaborazione con i rispettivi Responsabili per la protezione dei dati personali (cd. DPO).

### **Art. 4**

#### **Durata del protocollo e adesione successiva**

1. Il presente protocollo resta in vigore fino alla definizione delle modalità di realizzazione del sistema integrato e all'adozione del successivo accordo attuativo di cui all'art. 2, comma 4, e, in ogni caso, per il termine massimo di due anni.
2. Il protocollo è aperto all'adesione di altri Comuni.

#### **Art. 5**

#### **Coinvolgimento delle Prefetture e delle Forze di Polizia**

1. Per l'attuazione delle finalità del sistema il presente protocollo è trasmesso alle Prefetture, alle Questure e ai Comandi Provinciali dei Carabinieri competenti in relazione ai territori dei Comuni aderenti.